



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 185/16/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI
POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 4,
DELIBERA N. 413/14/CONS**

(PROC. SANZ. N. 9/15/DSP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"*;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 342/14/CONS del 26 giugno 2014, recante *"Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane"*,

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, (di seguito *Regolamento sanzioni*), come modificato dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTE le risultanze preistruttorie del 25 settembre 2015 (proc. UV/P-ISTR/MM) recanti *"Chiusura improvvisa dell'ufficio postale della Frazione Nocchi, nel territorio comunale di Camaione, in provincia di Lucca"*;

VISTO l'atto di contestazione n. 09/15/DSP del 6 novembre 2015, notificato mediante PEC in data 6 novembre 2015, recante *"Contestazione alla società Poste Italiane S.p.A. per la violazione dell'artt. 3, co.1, co. 5 e co. 8 lett. d) d. lgs. 261/1999"*,

con riferimento alla mancata informativa alla clientela per la chiusura dell'U.P. della frazione Nocchi, nel territorio comunale di Camaiore, in provincia di Lucca;

VISTA la nota della Direzione servizi postali del 29 marzo 2016, prot. n. 14231, trasmessa mediante PEC alla società Poste Italiane S.p.A., con la quale si comunica la proroga dei termini procedurali per 60 giorni ai sensi dell'art. 6, comma 1, primo periodo, allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, così come successivamente modificato;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il 6 novembre 2015 con l'atto di contestazione n. 09/15/DSP l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio a carico di Poste Italiane S.p.A. (di seguito la Società).

La condotta contestata riguardava la chiusura, a partire dal periodo estivo 2015, dell'U.P. di frazione Nocchi, nel territorio comunale di Camaiore, in provincia di Lucca, non per causa di forza maggiore;

È stata contestata la violazione dei seguenti obblighi:

a) obbligo di prestare il servizio in via continuativa (art. 3, commi 1 e 5, *lett. b)*, e comma 8) *lett. d)* d. lgs n. 261/99), in relazione alla suddetta chiusura disposta dalla Società;

b) obbligo di informare la clientela e l'Autorità (art. 8, comma 4, delibera n. 413/14/CONS) della suddetta chiusura nei termini previsti;

2. Deduzioni difensive

La Società risponde con una memoria difensiva pervenuta in data 9 dicembre 2015.

Nelle proprie difese contesta la sussistenza del mancato avviso alla clientela, allegando fotografia dell'avviso affisso con l'indicazione del periodo di chiusura e degli uffici postali limitrofi aperti con i rispettivi orari di apertura.

La contestazione in merito alla violazione degli obblighi informativi verso l'Autorità risulta infondata. La disposizione a fondamento di tale obbligo (delibera n. 413/14/CONS, art. 8, comma 4), infatti, prescrive che le chiusure e le variazioni dell'orario di apertura dei locali aperti al pubblico siano comunicate agli utenti tempestivamente e con congruo anticipo mediante avviso affisso in prossimità dell'accesso ai locali che indichi: la causa della chiusura o della variazione di orario, la sua prevedibile durata e i locali più vicini con i relativi orari di apertura. La Società evidenzia come per chiusure non programmate degli Uffici postali la normativa vigente non fissi termini di preavviso verso la clientela, ma ne evidenzi una loro tempestiva comunicazione e una congruità temporale, che può essere ritenuta rispettata

ragionevolmente effettuando le comunicazioni della chiusura almeno 10 giorni prima della stessa.

In conclusione, la Società ha respinto la contestazione mossa in merito alla presunta violazione di obblighi informativi in tempi congrui verso la clientela, in quanto un termine congruo per le comunicazioni può ben ritenersi quello di 10 giorni prima della chiusura, termine entro il quale la Società ha effettuato le comunicazioni alla clientela, come peraltro visibile nella foto allegata alla memoria difensiva.

3. Valutazioni dell'Autorità

Oggetto del presente procedimento sanzionatorio sono altresì le violazioni relative all'obbligo di informare la clientela (art. 8, comma 4, delibera n. 413/14/CONS).

Si ritiene di convenire con la Società, che nel corso del procedimento sanzionatorio ha invocato l'archiviazione del procedimento per quanto riguarda la mancata informativa alla clientela con congruo anticipo mediante avviso affisso in prossimità dell'accesso ai locali; è stata, infatti, prodotta dalla Società una fotografia dell'avviso alla clientela nella quale venivano date le informazioni della chiusura dell'Ufficio postale in questione ed altresì venivano indicati gli uffici postali limitrofi aperti in termini temporali presumibilmente rispettosi della normativa.

RITENUTO, pertanto, che il comportamento posto in essere dalla Società non possa configurare la violazione dell'art. 8, comma 4, delibera n. 413/14/CONS nella fattispecie oggetto di contestazione;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

È archiviato il procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 09/15/DSP del 9 novembre 2015 nei confronti della società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, viale Europa n. 175, per quanto riguarda le violazioni dell'art. 8, comma 4, delibera n. 413/14/CONS per l'ufficio postale di Nocchi, comune di Camaiore (prov. Lucca).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 comma 1, *lett. b*), Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi